

FOGLIO INFORMATIVO

SULLA SICUREZZA DELLE ESCURSIONI GUIDATE

RACCOMANDAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI CANTONALI PER L'ESCURSIONISMO



Sentieri
Svizzeri

INDICE

1	SCOPO E CONTENUTO DEL FOGLIO INFORMATIVO	3
2	PIANO DI SICUREZZA	
2.1	DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L'OFFERTA ESCURSIONISTICA	4
2.2	PROGRAMMA DI ESCURSIONI	4
2.3	ORGANIZZAZIONE DELLE ESCURSIONI GUIDATE	5
2.4	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE	7
2.5	FORMAZIONE (CONTINUA) DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE	9
3	PIANO DI EMERGENZA	
3.1	PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA	12
3.2	COMUNICAZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	12
4	ALLEGATO	
4.1	COPERTURA ASSICURATIVA DI SENTIERI SVIZZERI	13
4.2	CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO (A TITOLO PROFESSIONALE)	14
4.3	PARTENARIATO CON L'UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT (UFSPO)	15



1 SCOPO E CONTENUTO DEL FOGLIO INFORMATIVO

Le associazioni cantonali per l'escursionismo (di seguito associazioni cantonali) che offrono escursioni guidate operano in un settore dello sport all'aperto esposto a un certo rischio di infortunio. Sebbene propongano escursioni che di norma non sono soggette alla legge sulle attività a rischio, hanno una responsabilità e devono provvedere, con le loro strutture e prescrizioni interne, a garantire la sicurezza dei partecipanti. Gestire i rischi in modo adeguato significa in particolare definire chiaramente le responsabilità e formulare regole per la pianificazione, l'annuncio (pubblicazione) e lo svolgimento delle escursioni proposte.

Il presente foglio informativo è uno strumento che aiuta le associazioni cantonali ad assumere le proprie responsabilità in materia di sicurezza. Contiene raccomandazioni su come organizzare la gestione dei rischi e regolamentare le offerte escursionistiche allo scopo di garantire la sicurezza delle escursioni guidate proposte dalle associazioni cantonali.

Per l'attuazione Sentieri Svizzeri raccomanda alle associazioni cantonali di elaborare un piano di sicurezza e un piano di emergenza che dovrebbero includere i punti di seguito menzionati.

PIANO DI SICUREZZA

- Definizione della responsabilità per l'offerta escursionistica
- Concezione del programma di escursioni con riferimento agli aspetti rilevanti per la sicurezza
- Organizzazione delle escursioni guidate
- Diritti e obblighi delle guide escursionistiche
- Formazione (continua) delle guide escursionistiche

PIANO DI EMERGENZA

- Procedura da seguire in caso di emergenza
- Comunicazione in situazioni di emergenza

Il presente foglio informativo formula raccomandazioni per ognuno di questi punti. Rientra nella competenza e discrezionalità delle associazioni cantonali decidere se e in che misura applicarle.

2 PIANO DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza costituisce il quadro di riferimento per le attività e le responsabilità in seno all'associazione cantonale e viene di norma approvato dal comitato dell'associazione.

2.1 DEFINIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER L'OFFERTA ESCURSIONISTICA

L'associazione cantonale designa l'organo responsabile per l'offerta escursionistica. Può trattarsi di una commissione, di un servizio o di una persona (ad es. responsabile per le escursioni guidate, direzione).

Nell'ambito di competenza dell'organo responsabile possono rientrare in particolare i seguenti compiti:

- concepire il programma di escursioni
- verificare l'idoneità delle escursioni proposte e la loro conformità alle indicazioni del piano di sicurezza dell'associazione cantonale
- approvare il programma di escursioni
- esaminare e approvare le modifiche di un'escursione già pubblicata apportate prima della sua realizzazione
- verificare che le guide escursionistiche abbiano assolto la formazione (continua) richiesta dal piano di sicurezza
- tenere un registro delle guide escursionistiche nonché delle assistenti e degli assistenti (cfr. capitolo 2.3.5) con le rispettive qualifiche

2.2 PROGRAMMA DI ESCURSIONI

Il programma delle escursioni deve menzionare in particolare il grado di difficoltà delle escursioni previste e i criteri che le guide escursionistiche devono soddisfare per presentare e pubblicare proposte escursionistiche (cfr. capitolo 2.3.1).

2.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ESCURSIONI GUIDATE

2.3.1 ANNUNCIO DI UN'ESCURSIONE

L'annuncio (pubblicazione) deve fornire informazioni sufficienti sulle esigenze dell'escursione, tra cui il grado di difficoltà tecnica, l'esposizione, la condizione fisica richiesta, ma anche l'attrezzatura necessaria (in particolare scarpe, abbigliamento, equipaggiamento di sicurezza per valanghe, cibo e bevande ecc.). Le informazioni contenute nell'annuncio devono permettere alle persone interessate di valutare se sono in grado di partecipare all'escursione.

2.3.2 ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI

L'obbligo di iscrizione è raccomandato perché permette:

- di rispettare il numero massimo previsto di partecipanti;
- di definire e pianificare il numero necessario di guide escursionistiche e assistenti;
- alla guida escursionistica di contattare i partecipanti;
- alla guida escursionistica di allestire una lista dei partecipanti prima dell'escursione.

L'iscrizione è tanto più importante quanto più difficile e impegnativa (zone discoste, altitudine) è l'escursione. È anche possibile prevedere un obbligo di iscrizione differenziato che potrebbe articolarsi nel modo seguente:

ATTIVITÀ	ISCRIZIONE
Escursione (T1, percorso pedonale)	facoltativa
Escursione di montagna	necessaria
Escursione alpina	necessaria
Escursione invernale	facoltativa
Escursione con ciaspole	necessaria

LISTA DEI PARTECIPANTI

Se l'iscrizione è obbligatoria, si raccomanda alle guide escursionistiche di portare con sé una lista dei partecipanti (in formato cartaceo o digitale) sulla quale devono figurare almeno nome, cognome e dati di contatto. La lista dei partecipanti è utile per i motivi seguenti:

- permette di verificare che tutti i partecipanti abbiano raggiunto la meta;
- in caso di infortunio grave, consente di trasmettere i dati di contatto all'organizzazione di emergenza o alle autorità inquirenti;
- può servire all'associazione cantonale per scopi statistici.

CONTATTI IN CASO DI EMERGENZA

Prima dell'escursione è opportuno chiedere ai partecipanti di portare con sé la lista delle persone da contattare in caso di emergenza. La lista deve essere accessibile (ad es. tasca nella parte superiore dello zaino) e deve riportare le informazioni seguenti:

- dati delle persone da contattare in caso di emergenza
- malattie, farmaci di emergenza e medico curante.

2.3.3 EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA PER VALANGHE DA PORTARE CON SÉ DURANTE LE ESCURSIONI IN INVERNO

La necessità di portare con sé l'equipaggiamento di sicurezza per valanghe (ARVA, sonda, pala) dipende dal grado di difficoltà dell'itinerario.

ATTIVITÀ	EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA PER VALANGHE
Escursioni invernali, escursioni con ciaspole lungo itinerari segnalati	non necessario
Escursioni con ciaspole WT1*	non necessario
Escursioni con ciaspole WT2*	necessario
Escursioni con ciaspole WT3*	necessario

* Scala CAS delle difficoltà escursionistiche con ciaspole (scala WT)

2.3.4 DIMENSIONE DEI GRUPPI

Per motivi di sicurezza, il numero massimo di partecipanti per guida escursionistica dipende **soprattutto** dal grado di difficoltà dell'escursione e dal rischio di caduta. La tabella seguente indica il numero massimo di partecipanti per guida raccomandato in funzione del grado di difficoltà dell'escursione.

ATTIVITÀ	NUMERO DI PARTECIPANTI PER GUIDA ESCURSIONISTICA
Escursione (T1*, sentieri escursionistici)	25
Escursione di montagna T2*	12
Escursione di montagna T3*	8
Escursione alpina T4*	4
Escursione invernale	20
Escursione con ciaspole	10

* Scala di difficoltà per gite escursionistiche-trekking CAS (scala T)

2.3.5 ASSISTENTI

Il ricorso a un assistente (co-guida escursionistica, o vice-guida escursionistica) che accompagna la guida escursionistica, può comportare diversi vantaggi:

- in caso di difficoltà, l'assistente offre una sicurezza supplementare (dietrofront o scorciatoia con una persona o una parte del gruppo, suddivisione del gruppo, aiuto nei passaggi difficili, supporto in caso di primo soccorso e operazioni di salvataggio);
- l'assistente può sostituire la guida escursionistica (ad es. in caso di malattia) se dispone della formazione necessaria e ha partecipato a una ricognizione nel caso in cui questa sia obbligatoria.

L'associazione cantonale regola il ricorso ad assistenti nelle escursioni che organizza e il numero massimo di partecipanti in questi casi.

2.4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE

2.4.1 RICOGNIZIONE

La ricognizione aumenta la sicurezza ed è opportuna a seconda delle esigenze del percorso. La **necessità** di effettuare una ricognizione prima dell'escursione dipende da diversi fattori:

- la difficoltà e la serietà (zone discoste, altitudine) dell'escursione
- periodo dell'anno (pericoli stagionali)
- conoscenza del territorio da parte della guida escursionistica

Per avere un quadro preciso delle condizioni del percorso, la ricognizione andrebbe effettuata poco prima dell'escursione.

L'associazione cantonale decide se disporre un obbligo di ricognizione generale o parziale o se la ricognizione è di competenza della guida escursionistica. In caso di dubbi la guida consulta l'organo responsabile per l'offerta escursionistica.

2.4.2 PREPARAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ESCURSIONI

Per quanto concerne gli obblighi concreti delle guide escursionistiche in relazione alla pianificazione e alla preparazione delle escursioni si rinvia alla letteratura specializzata utilizzata per i corsi di formazione (manuale raccomandato: M. Volken, A. Rossel, R. Sägger, W. Stucki, A. Mathyer: Escursionismo in montagna, Club Alpino Svizzero, 2024, capitolo dedicato alla pianificazione e alla preparazione).

La guida escursionistica deve **portare con sé, in forma cartacea o digitale**, i principali elementi utilizzati per pianificare l'escursione (itinerario, punti di decisione, tabella di marcia).

Se indicato nell'annuncio, il numero massimo di partecipanti non deve essere superato.

Se l'escursione non può svolgersi lungo l'itinerario previsto, l'alternativa proposta non deve essere più difficile e deve presentare esigenze analoghe in termini di tecnica e condizione fisica. Una modifica che interviene con un certo anticipo rispetto alla data prevista per l'escursione va comunicata all'organo responsabile per l'offerta escursionistica (cfr. capitolo 2.1) che deve approvarla. La decisione circa una modifica a breve termine spetta invece alla guida escursionistica. Questa regola si applica anche in caso di annullamento a breve termine di un'escursione.

La guida escursionistica può rifiutare persone iscritte se ritiene che non siano manifestamente in grado di compiere l'itinerario o che la loro attrezzatura non sia adeguata. Non ha tuttavia l'obbligo di verificare che tutti i partecipanti soddisfano le esigenze.



2.4.3 SVOLGIMENTO DELL'ESCURSIONE

La guida escursionistica deve garantire in ogni momento la sicurezza dell'escursione. All'inizio di quest'ultima comunica le informazioni più importanti (ad es. difficoltà previste ed esigenze poste ai partecipanti) e le istruzioni del caso. Provvede inoltre a controllare che le istruzioni vengano rispettate. Nel caso ideale istruisce l'assistente (cfr. capitolo 2.3.5) prima dell'escursione.

La guida escursionistica può lasciare il gruppo soltanto se la sicurezza dei partecipanti è garantita.

Partecipanti debilitati non devono mai essere lasciati soli. Chi abbandona il gruppo contro il parere della guida lo fa a proprio rischio e pericolo. La guida escursionistica avvisa la persona interessata a lasciare il gruppo in modo che tutti i partecipanti possano sentire.

L'escursione si conclude solo quando tutti i partecipanti hanno raggiunto la meta.

2.4.4 EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

L'equipaggiamento di sicurezza che la guida deve portare con sé comprende:

- telefono cellulare e powerbank
- kit di pronto soccorso con bende, stecca (SAM Splint) e coperta isotermica
- checklist di emergenza (istruzioni per i primi soccorsi, l'allarme e il salvataggio)
- carta topografica (in formato cartaceo) e bussola o dispositivo GPS, piano dell'escursione e lista dei partecipanti in formato cartaceo o digitale

2.5 FORMAZIONE (CONTINUA) DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE

2.5.1 DISPOSIZIONI DI LEGGE (LEGGE SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO)

L'attività di accompagnatrice o accompagnatore in montagna rientra nel campo di applicazione della legge federale sulle attività a rischio soltanto se è esercitata a titolo professionale (cfr. capitolo 4.2). In questo caso si applicano le regole seguenti:

- **Le escursioni fino al grado di difficoltà T3 non sono sottoposte ad autorizzazione;** la formazione delle guide escursionistiche non è quindi disciplinata dalla legge sulle attività a rischio. Lo stesso vale per le **escursioni con ciaspole fino al grado di difficoltà WT2** e, in generale, per i sentieri invernali o i percorsi per ciaspole segnalati e aperti.
- **Le escursioni con un grado di difficoltà T4 e le escursioni con ciaspole con un grado di difficoltà WT3 sono soggette ad autorizzazione** per le accompagnatrici e gli accompagnatori in montagna, la cui formazione è disciplinata dalla legge.
- **Le escursioni dal grado di difficoltà T5 e le escursioni con ciaspole dal grado di difficoltà WT4 non possono essere proposte da accompagnatori in montagna.** La conduzione di tali escursioni è riservata alle **guide alpine**.

2.5.2 FORMAZIONE DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ

Le guide escursionistiche devono disporre delle competenze necessarie per le escursioni che propongono. Maggiori sono la **difficoltà tecnica** (categoria di sentiero, scala T/WT del CAS) e la **serietà** (zone discoste, altitudine) dell'escursione, quanto più le competenze della guida in materia di pianificazione dell'itinerario, gestione dei rischi, orientamento, utilizzo di dispositivi di navigazione, salvataggio e primi soccorsi sono importanti per la sicurezza dei partecipanti. Per quanto facile e breve possa essere l'escursione, sono indispensabili conoscenze minime di pianificazione di itinerari, una formazione di primo soccorso nonché conoscenze ed esperienza nella gestione di gruppi e partecipanti.

Sentieri Svizzeri consiglia per le escursioni guidate di ricorrere a guide escursionistiche che dispongono di una **formazione adeguata**. La tabella seguente funge da orientamento.

ATTIVITÀ	FORMAZIONE		ESEMPI	OFFERTA SENTIERI SVIZZERI/ ASSOCIAZIONI CANTONALI
Tutte le attività	Primo soccorso	F	Soccorritori di livello 1 IAS* e Refresher almeno ogni 5 anni (fortemente raccomandato)	
Escursioni (giallo, T1) ed escursioni di montagna facili (rosso, T2)	Formazione di monitrice o monitore	F	Corso di monitori esa Escursionismo in montagna T2**	X
Escursioni di montagna (rosso, T3)	Formazione di monitrice o monitore	F	Corso di monitori esa Escursionismo in montagna T3**	X
Escursioni alpine (T4)	–			
– a titolo non professionale	Formazione di guida escursionistica	F	Capogita Escursionismo alpino CAS	
– a titolo professionale	Accompagnatrice/accompagnatore in montagna con attestato professionale federale e formazione complementare T4	O	Formazione professionale di accompagnatrice/accompagnatore in montagna, autorizzazione cantonale	X
Escursioni invernali	Formazione di guida escursionistica	F	Corso di monitori esa Escursionismo in montagna T3**	X
Escursioni con ciaspole su percorsi segnalati	Formazione di guida escursionistica	F	Corso di monitori esa Escursioni con ciaspole**	X
Escursioni con ciaspole su percorsi non segnalati (fino a T2)	Formazione di guida escursionistica	F	Corso di monitori esa Escursioni con ciaspole**	X
Escursioni con ciaspole WT3				
– a titolo non professionale	Formazione di guida escursionistica	F	Capogita Escursionismo con ciaspole CAS	
– a titolo professionale	Formazione di accompagnatrice/accompagnatore	O	Formazione professionale di accompagnatrice/accompagnatore in montagna, autorizzazione cantonale	X

F = facoltativo, O = obbligatorio, X = offerta esistente

* Interassociazione di salvataggio (IAS): smsv.ch/it/offerta-di-corsi/corsi-standard/soccorritori-di-livello-1-ias-refresher

** Sport per gli adulti Svizzera esa, cfr. spiegazioni al capitolo 4.3

2.5.3 FORMAZIONI PROPOSTE DA ALTRE ORGANIZZAZIONI

Le seguenti formazioni possono essere considerate equivalenti:

ATTIVITÀ	FORMAZIONE
Escursioni	<ul style="list-style-type: none"> – Formazioni professionali di accompagnatrice/accompagnatore in montagna – Formazione di guida alpina – Corsi esa per monitrici/monitori di escursionismo in montagna «Amici della natura» e «Pro Senectute» – Formazione di Capogita Escursionismo e Escursionismo alpino CAS
Escursioni con ciaspole	<ul style="list-style-type: none"> – Formazioni professionali di accompagnatrice/accompagnatore in montagna – Formazione di guida alpina – Corsi esa per monitrici/monitori «Amici della natura» e «Pro Senectute» – Formazione di Capogita ciaspole e scialpinismo CAS – Formazione di maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale

2.5.4 FORMAZIONE CONTINUA

Formazione (continua) di primo soccorso

Sentieri Svizzeri raccomanda a tutte le guide escursionistiche di assolvere la formazione di primo soccorso (Corso soccorritori, corso soccorritori di livello 1 IAS) e di seguire regolarmente una formazione continua in questo ambito (almeno ogni 5 anni).

Perfezionamento obbligatorio monitori esa

Ogni due anni le monitrici e i monitori certificati esa devono assolvere un modulo di perfezionamento (1 giorno) per rinnovare il certificato.

Il programma di corsi di Sentieri Svizzeri propone diversi moduli di perfezionamento esa, corsi su temi rilevanti per la sicurezza (pianificazione di escursioni, orientamento, salvataggio, primi soccorsi), ma anche corsi su altri temi (ad es. flora, fauna, geologia).

3 PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza disciplina la procedura da seguire e gli obblighi da adempiere in caso di emergenza durante un'escursione guidata. Di norma viene approvato dal comitato dell'associazione cantonale che decide in autonomia in quale momento e per quale evento è opportuno attivarlo. Si può ad esempio ritenere che vi sia una situazione di emergenza quando è richiesto l'intervento dei servizi di soccorso o di salvataggio come la Rega o la polizia.

3.1 PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Ogni guida escursionistica dispone di una checklist di emergenza che descrive la procedura da seguire. Per elaborare la checklist si può prendere spunto dalla letteratura specializzata più recente (manuale raccomandato: M. Volken, A. Rossel, R. Sägesser, W. Stucki, A. Mathyer: E scursionismo in montagna, Club Alpino Svizzero, 2024, capitolo dedicato al soccorso organizzato).

3.2 COMUNICAZIONE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

L'associazione cantonale indica le persone da informare in caso di emergenza (cellula di crisi). Queste persone affiancano le guide escursionistiche in situazioni difficili e, se del caso, stabiliscono i contatti necessari. Un aspetto particolarmente importante da definire è la comunicazione verso l'esterno. Le guide escursionistiche non devono comunicare direttamente con persone esterne (familiari, stampa, curiosi).



4 ALLEGATO

4.1 COPERTURA ASSICURATIVA DI SENTIERI SVIZZERI

Sentieri Svizzeri ha concluso tre assicurazioni collettive presso la compagnia svizzera di assicurazioni La Mobiliare, che si estendono alle associazioni cantonali.

4.1.1 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE

Le assicurazioni collettive coprono segnatamente le guide escursionistiche incaricate dalle associazioni cantonali. Gli eventi devono essere eventi ufficiali, organizzati dall'associazione nazionale e/o da un'associazione cantonale, ad esempio escursioni guidate o corsi di formazione, ma anche escursioni sostitutive e variazioni di percorso, purché siano effettuate nell'ambito assicurato. Sono in ogni caso escluse le escursioni puramente private.

La scheda sulle assicurazioni collettive di Sentieri Svizzeri (disponibile in tedesco e francese) riporta informazioni dettagliate sulla copertura assicurativa e sulla procedura da seguire in caso di infortunio. Può essere richiesta alla segreteria di Sentieri Svizzeri.

4.1.2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DI STABILI E D'IMPRESA

Sono assicurate le seguenti attività:

- realizzazione di escursioni guidate, settimane escursionistiche e corsi di guida escursionistica con un grado di difficoltà compreso tra T1 e T4 secondo la scala CAS
- realizzazione di escursioni invernali e di escursioni con ciaspole con un grado di difficoltà WT1 o, previo assolvimento di un corso base valanghe, con un grado di difficoltà compreso tra WT1 e WT4 secondo la scala CAS
- organizzazione di settimane escursionistiche guidate e di corsi di guida escursionistica
- viaggi organizzati (compresi quelli disciplinati dalla legge federale concernente i viaggi «tutto compreso»)

La copertura assicurativa si applica sia alle guide escursionistiche che hanno seguito una formazione, sia a quelle e a quelli che non l'hanno seguita.

Non sono assicurate:

- le richieste di risarcimento per danni risultanti da un grado di difficoltà superiore, secondo le condizioni particolari;
- la responsabilità civile di volontarie e volontari, guide escursionistiche e guide alpine che, su incarico delle persone assicurate, organizzano e realizzano escursioni per terzi a **titolo privato** (responsabilità civile individuale).

4.1.3 ASSICURAZIONE INFORTUNI COLLETTIVA

L'assicurazione copre tutti gli ausiliari che non sottostanno alla LAINF, ad es. i soci a titolo accessorio dell'associazione e i volontari incaricati dall'associazione che organizzano o realizzano escursioni e si occupano della manutenzione di sentieri escursionistici a titolo gratuito (esclusi gli accompagnatori in montagna attivi professionalmente e i dipendenti con un contratto di lavoro).

La copertura assicurativa comprende le prestazioni di cura complementari alle prestazioni dell'assicurazione malattie (nessuna indennità giornaliera). Non sono assicurate la partecipazione ai costi, come la franchigia o l'aliquota percentuale del 10%. Questo punto è esplicitamente menzionato nelle condizioni generali di assicurazione (CGA).

4.1.4 ASSICURAZIONE PROTEZIONE GIURIDICA «CON PROTEZIONE GIURIDICA CONTRATTUALE E CIRCOLAZIONE»

L'assicurazione copre i funzionari e i collaboratori, in particolare i volontari (come guide escursionistiche, addette e addetti al controllo dei sentieri e assistenti delle associazioni cantonali per l'escursionismo), nell'esercizio delle loro funzioni all'interno dell'associazione.

4.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLE ATTIVITÀ A RISCHIO (A TITOLO PROFESSIONALE)

La legge sulle attività a rischio si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale (art. 1 cpv. 1). Gli offerenti operano a titolo professionale se ottengono un reddito principale o accessorio con una o più attività a rischio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulle attività a rischio). Operano invece a titolo non professionale se svolgono attività a rischio *«esclusivamente sotto il controllo e con la responsabilità di organizzazioni operanti senza scopo di lucro che garantiscono la sicurezza dei partecipanti tramite strutture e prescrizioni interne»* (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle attività a rischio).

Alla stregua delle sezioni del Club Alpino Svizzero (CAS), le associazioni cantonali per l'escursionismo sono organizzazioni senza scopo di lucro (non profit) che perseguono un fine di natura ideale. Questo significa che **in genere le offerte escursionistiche non sono di natura commerciale**, ma hanno il carattere di un'attività associativa tipica non finalizzata al profitto, almeno fino a quando la quota a carico dei partecipanti serva a coprire i costi (ad es. organizzazione, trasporto, spese di gestione) e la struttura dei costi e dei prezzi non mira a generare utili. È ammessa l'applicazione di forfait o di leggeri supplementi per i non soci; sono invece escluse offerte (ad es. vacanze escursionistiche) a un prezzo analogo a quello praticato da operatori commerciali.

L'**attività di accompagnamento di gruppi svolta a titolo volontario** nell'ambito di offerte non commerciali di un'associazione cantonale non rientra nel campo di applicazione della legge federale sulle attività a rischio anche quando permette di conseguire un reddito esiguo, nel caso in cui ad esempio il rimborso spese forfettario supera le spese effettive e genera un piccolo compenso (accessorio).

Se invece le escursioni sono svolte **dietro compenso (onorario)** da accompagnatrici e accompagnatori in montagna professionisti per conto dell'associazione cantonale, si configura un acquisto di prestazioni: le accompagnatrici e gli accompagnatori in montagna non operano più esclusivamente sotto il controllo e la responsabilità dell'associazione cantonale e sono pertanto sottoposti alla legge federale sulle attività a rischio. Questo significa che per accompagnare escursioni di grado T4 ed escursioni con ciaspole di grado WT3 necessitano di un'autorizzazione (e della formazione corrispondente) e non sono autorizzati ad accompagnare escursioni con un grado di difficoltà superiore (cfr. capitolo 2.5.2). Lo stesso vale nel caso in cui guide escursionistiche che propongono escursioni incluse nel programma dell'associazione cantonale pubblicano autonomamente proposte di escursioni o di escursioni con ciaspole a un prezzo che supera ampiamente il semplice rimborso spese.

¹ Legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91)

4.3 PARTENARIATO CON L'UFFICIO FEDERALE DELLO SPORT (UFSPPO)

PROGRAMMA SPORT PER GLI ADULTI SVIZZERA ESA DELL'UFSPPO

Sport per gli adulti Svizzera esa² è un programma della Confederazione che promuove lo sport popolare e per il tempo libero a partire dai 18 anni. In collaborazione con le organizzazioni partner, punta a garantire uno standard di qualità uniforme nella formazione (continua) delle monitrici e dei monitori.

CONTRATTO DI PARTENARIATO TRA SENTIERI SVIZZERI E L'UFSPPO

Sentieri Svizzeri ha concluso un contratto di partenariato con l'UFSPPO che la autorizza a proporre corsi di formazione (continua) nelle discipline «escursionismo in montagna» e «escursioni con ciaspole» conformemente alle prescrizioni e alle istruzioni dell'UFSPPO. L'UFSPPO sovvenziona con contributi della Confederazione i corsi di formazione (continua) per monitrici e monitori esa.

Un punto centrale del contratto è la formazione delle istruttrici e degli istruttori: tutti i corsi esa devono tassativamente essere condotti da esperte ed esperti esa. L'UFSPPO (competenze metodologiche, didattiche e di formazione degli adulti) e le organizzazioni partner (competenze tecniche per le escursioni di montagna e con ciaspole) sono responsabili della formazione delle esperte e degli esperti esa.

RICONOSCIMENTO ESA

Le persone che hanno assolto la formazione di monitrice o monitore ottengono il riconoscimento esa nella disciplina corrispondente e sono autorizzate a utilizzare il titolo di monitori esa.

Per rinnovare il riconoscimento devono frequentare ogni due anni un modulo di perfezionamento (almeno 1 giorno).

² erwachsenen-sport.ch/it



CONTATTO

Sentieri Svizzeri, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna
T 031 370 10 20, info@sentieri-svizzeri.ch

■ [SENTIERI-SVIZZERI.CH](https://www.sentieri-svizzeri.ch)

